

**Studio Nicco**  
Nicco Dott. William - Nicco Dott. Saverio  
Consulenti del Lavoro

Carcare, 03.12.2008

**A tutti i Clienti**  
Loro sedi

**Oggetto: Libro Unico del Lavoro – Novità 2009.**

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 112/08 dal 01.01.2009 verrà introdotto il Libro Unico del Lavoro, elaborato e conservato dallo Studio. Il decreto prevede delle semplificazioni che riguardano le aziende e che vengono di seguito indicate.

Dal 01.01.2009 non andrà più compilato il libro presenze, che dovrà comunque essere conservato con cura dall'azienda.

Per quanto riguarda il nuovo prospetto presenze, questo non sarà più vidimato dall'INAIL e, di conseguenza, potrà essere utilizzato un nuovo foglio in caso di errori di trascrizione;

Lo Studio ha elaborato un modello di prospetto presenze reperibile sul sito [www.studionicco.it](http://www.studionicco.it) - area modulistica, sia in formato excel (da compilare ed inviare allo Studio) o in formato pdf (da stampare, compilare e consegnare manualmente allo Studio o inviare via fax ). Per le aziende che non utilizzano internet verrà fornita una copia cartacea di tale modello che l'azienda potrà fotocopiare e utilizzare ogni mese.

All'interno del modello sarà possibile specificare eventuali note riguardanti le prestazioni lavorative (trasferte, rimborsi, turni, ...)

Il modello deve essere compilato entro l'ultimo giorno del mese e consegnato allo Studio entro il giorno stesso, al fine di garantire una corretta elaborazione dei cedolini.

Nel nuovo libro presenze dovranno essere indicati:

- i lavoratori subordinati secondo le attuali disposizioni, indicando le ore ordinarie e straordinarie, oltre i giustificativi delle assenze ( ferie, permessi, malattia, infortunio, ecc);
- i lavoratori parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni a progetto) e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro o misto. Per le predette categorie di lavoratori si sottolinea che devono essere indicate esclusivamente le presenze e le assenze senza specificazione dell'orario lavorativo svolto);
- i lavoratori somministrati con indicazione del nominativo e codice fiscale del lavoratore, denominazione dell'Agenzia di somministrazione.